

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2358

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato GERMANI**

*Annunziata il 4 luglio 1956*

**Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 1° febbraio 1956, n. 53, contenente provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, contiene, fra le altre importanti disposizioni, una norma (articolo 8) diretta a regolare l'ammortamento dei mutui contratti per la formazione e l'incremento della proprietà contadina, nel senso che tale ammortamento deve avere inizio col 1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Il richiamo, fatto nell'articolo 8, dei mutui contratti a norma del precedente articolo 7 (erroneamente invece indicato come articolo 6) sembra limitare tale disciplina

dell'ammortamento ai soli mutui per cui sia stata prestata fidejussione da parte della Cassa per la piccola proprietà contadina, mentre essa deve valere per tutti i mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, data la natura e lo scopo dei mutui stessi, rivolti a favorire l'acquisto e l'incremento della proprietà contadina.

Ad evitare, quindi, che alla norma si dia una applicazione restrittiva, che non risponderebbe alla sua finalità, si propone di sostituire l'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, con una formulazione più consona allo spirito del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina è sostituito dal seguente:

«L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e

col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo supplementivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo».